

RESOCONTO STENOGRAFICO

141.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	12524	MANFREDI MANFREDO (DC)	12532
Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	12524	MANNUZZU (PCI), <i>Vicepresidente della Giunta</i>	12541, 12544
Petizioni (Annunzio)	12523	MELEGA (PR)	12548
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):		MELLINI (PR) . 12536, 12538, 12540, 12543, 12551	
PRESIDENTE	12528, 12529	PASQUINI (PCI)	12546
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (PR)	12534, 12539	PERANTUONO (PCI), <i>Relatore</i>	12552
ARMELLA (DC)	12547	PINTO (PR)	12545
BIANCO GERARDO (DC)	12535	POCHETTI (PCI)	12533
BOTTA (DC)	12531	REGGIANI (PSDI)	12541, 12547
CICCIOMESSERE (PR)	12528, 12529, 12531	RIZZO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	12539
ESPOSTO (PCI)	12537	VALENSISE (MSI-DN), <i>Relatore</i>	12528
FRACCHIA (PCI)	12529, 12530	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Rinvio):	
LODA (PCI)	12543	PRESIDENTE	12524, 12526, 12528
		LODA (PCI), <i>Relatore</i>	12527
		MELLINI (PR)	12525, 12527
		RIZZO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>), <i>Relatore</i> . . .	12525

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 aprile 1980.
(*E approvato*).

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MARABINI, *Segretario*, legge:

Sessa Domenico, da Roma, chiede un provvedimento di modifica delle norme sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, particolarmente per quanto attiene al computo del servizio militare di leva (72);

il deputato Pochetti presenta la petizione di Salerno Elisabeth, da Basilea (Svizzera), e numerosi altri cittadini, che chiedono un provvedimento legislativo di riforma del sistema pensionistico (73);

Pahor Samo, da Trieste, chiede un provvedimento legislativo di tutela delle minoranze linguistiche (74);

Barbieri Marina, da Firenze, e numerosi altri cittadini, chiedono che, in occasione della riforma dell'assetto retributivo-funzionale del personale statale, sia diminuita di un anno la permanenza richiesta in ogni classe per i docenti laureati che prestano servizio nella scuola secondaria di secondo grado e sia adottata una norma transitoria a tutela dei docenti in servizio al 1° giugno 1977 (75);

Lorenzini Mariconti De Benedetti Agata, da Pavia, e numerosi altri cittadini, chiedono che, in occasione della riforma dell'assetto retributivo-funzionale del personale statale, sia inserita una norma tran-

sitoria a tutela del personale docente di ruolo in servizio al 1° giugno 1977 (76);

il deputato Branciforti Rosanna presenta la petizione di Pedrollo Vasco, da Verona, e numerosi altri cittadini, che chiedono un provvedimento legislativo di riforma del sistema previdenziale (77);

Mangano Stefano, da Nettuno (Roma), chiede l'emanazione di norme tendenti alla riparazione del danno causato al pubblico dipendente da misure punitive della pubblica amministrazione, in seguito rivelatesi illegittime (78);

il deputato Manfredi Giuseppe presenta la petizione di Salvetti Rosella, da Cuneo, e numerosi altri cittadini, i quali espongono la comune necessità di promuovere la pace attraverso il disarmo unilaterale dell'Europa e la riconversione dell'industria bellica (79);

Lucarelli Alessandro, da Avezzano (L'Aquila), chiede che vengano emanate norme per consentire alla parte di comparire nel processo, in qualunque grado, dinanzi ad ogni giudice, senza il ministero di avvocato o procuratore legale (80);

Bernardi Giorgio, da Roma, chiede un provvedimento legislativo che estenda ai liberi professionisti, ed in particolare ai notai, agli avvocati ed ai medici, l'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale (81);

Bernardi Giorgio, da Roma, espone la comune necessità di porre fine ad alcune esenzioni dal pagamento dei canoni per utenze telefoniche ed elettriche (82);

Sabalich Giovanni, da Camerino (Macerata), espone la comune necessità che il Governo venga richiamato al dovere di intervenire presso la Santa Sede per esigere, in osservanza dei patti lateranensi, che le gerarchie ecclesiastiche si astengano

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

dall'ingerenza nella sfera di sovranità dello Stato italiano, per quanto attiene l'attuazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (83);

D'Alisera Serenella, da Roma, e altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo che consenta al coniuge ed ai figli della donna cittadina italiana di acquisire, al momento, rispettivamente, del matrimonio e della nascita, la medesima cittadinanza (84).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIANNAMEA ed altri: « Norme per la semplificazione dei controlli, della giurisdizione contabile e dei procedimenti in materia di ricorsi per pensioni civili, militari e di guerra dinanzi alla Corte dei conti » (1341) (con parere della IV, della V e della VI Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto » (1507) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

CONTU e GARZIA: « Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati » (1479) (con parere della I e della V Commissione);

SANZA ed altri: « Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernenti l'unificazione dell'inse-

gnamento dell'educazione fisica » (1517) (con parere della V Commissione);

X Commissione (Trasporti):

CONTU e GARZIA: « Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Porto Torres » (1482) (con parere della I e della V Commissione);

MASSARI e VIZZINI: « Norme per la fabbricazione dei ciclomotori » (1490) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

AMODEO ed altri: « Modifica dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (1516) (con parere della I e della IV Commissione).

Rinvio dell'esame di due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Quattrone, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 24).

Ricordo che nella seduta del 9 aprile scorso il Presidente della Camera ha incaricato, a norma dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento, il deputato Rizzo di riferire oralmente su questa do-

manda di autorizzazione a procedere in giudizio.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIZZO, *Relatore*. Signor Presidente, nella seduta del 10 aprile ultimo scorso la Camera avrebbe dovuto esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Canepa, per la quale il relatore, a norma dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento, era stato incaricato di svolgere oralmente la sua relazione in aula.

Su richiesta del vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, onorevole Mannuzzu, che riportava il pensiero espresso dai gruppi, è stato concesso un breve rinvio per dare alla Giunta la possibilità di esaminare nel merito la domanda e di formulare le sue proposte, in considerazione dei motivi che non avevano consentito alla Giunta di esaminare tempestivamente la richiesta.

Poiché sono gli stessi i motivi che hanno impedito alla Giunta di prendere in esame la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Quattrone, ritengo — anche perché in questo senso vi è una esplicita richiesta da parte dei gruppi — che anche per questa domanda debba essere concesso un breve rinvio per dare alla Giunta la possibilità di esaminarla nel merito e di formulare le sue conclusioni.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente io ho il torto di non essere stato presente, quando si è discussa in aula la richiesta di rinvio formulata dal collega Mannuzzu per l'altra autorizzazione a procedere, pervenuta all'Assemblea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del nostro regolamento. Dico questo perché, essendo stato invocato quel precedente, avrei dovuto innanzitutto far presente che, se per accordo dei gruppi si doveva intendere l'accordo dei gruppi all'interno della Giun-

ta per le autorizzazioni a procedere, è una cosa che a me non piace; perché all'interno della Giunta in realtà questo procedere per gruppi è un fatto che probabilmente non corrisponde alla prassi e allo spirito proprio della funzione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Comunque, per quello che mi riguardava, non solo non avevo espresso parere favorevole, ma non ero stato interpellato. Vero è che nella Conferenza dei capigruppo era stata presa in esame tale questione; ma a questo proposito devo elevare una vibrata protesta contro il fatto che la Conferenza dei capigruppo, oltre che intervenire su problemi relativi alla programmazione dei lavori della Camera, possa pronunziarsi su situazioni che riguardano l'atteggiamento preso da Giunte, da Commissioni, perché questa questione è di sovrana competenza delle Commissioni e a questa non sembra possa sostituirsi questa forma di gestione per azioni della Camera propria della Conferenza dei capigruppo.

Per quel che riguarda il merito della questione, signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che, a mio avviso, trattandosi in questo caso per la prima volta, credo, nella storia del Parlamento repubblicano di applicazione dell'articolo 18 comma secondo del nostro regolamento, dobbiamo essere molto attenti nella corretta applicazione di tale disposizione. È vero, signor Presidente, che noi abbiamo abbondantissimi precedenti per quel che riguarda il funzionamento delle Commissioni ed abbiamo una norma specifica relativa al funzionamento delle Commissioni quando l'Assemblea venga investita di un argomento senza il parere espresso dalla competente Commissione per decorrenza dei termini, in quanto è previsto espressamente dal regolamento che l'Assemblea possa dare alla Commissione un nuovo termine per pronunziarsi e quindi per non mettere in condizioni l'Assemblea medesima di dover deliberare senza questo filtro della funzione referente della Commissione; ma in questo caso siamo di fronte ad una norma completamente diversa, ad un provvedimento diverso, e

quindi a mio avviso la conclusione sulla possibilità da parte dell'Assemblea di adottare questo provvedimento deve essere presa quanto meno con forme diverse. Qui non si tratta di un automatico deferimento all'Assemblea, che può essere di sposto da qualunque parte politica che ne faccia richiesta in aula ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, come avviene per le Commissioni in sede referente; qui si tratta di un provvedimento del Presidente della Camera il quale valuta la opportunità di non vedere frustrata una norma che ha la funzione di assicurare nei confronti di altri organi dello Stato che un provvedimento venga adottato entro un dato termine che si riferisce ad un atto dovuto della Camera. Infatti in questo caso non si tratta di una norma di legge che la Camera è liberissima di approvare o di non approvare, ma di un atto dovuto (concetto molto discusso in questi giorni) per cui io credo che la Camera debba indubbiamente provvedere — indipendentemente dal modo in cui deve farlo — a decidere sulla autorizzazione a procedere.

E allora se questo provvedimento spetta al Presidente e questa potestà del Presidente è posta a custodia della caratteristica di atto dovuto da parte dell'Assemblea, io credo che non sia possibile un semplice rinvio alla Giunta quando essa è stata spogliata di questa funzione con un provvedimento del Presidente della Camera. È vero che la Camera, di fronte ad una deliberazione della Giunta che, esaminata la questione, la rimetta all'Assemblea, può decidere che la Giunta sia investita di ulteriori accertamenti nell'ambito di particolari aspetti della materia per riferirne all'Assemblea stessa, ma qui si tratta di questione diversa. Non è un provvedimento che può essere preso *in limine*, signora Presidente. Noi qui, con questo voto che viene sollecitato dall'Assemblea finiremmo semplicemente per sconfessare il provvedimento del Presidente della Camera, togliendogli quella attenzione di riconoscimento di un dato, che è quello della funzione di un nuovo termine. D'altra parte la Giunta ha que-

sto potere di chiedere una proroga dei termini; la Giunta, a ragion veduta, non si è avvalsa di questo potere ed io credo che non sia nuovamente trattabile questo provvedimento, signora Presidente, soprattutto in assenza di una richiesta formale di fissazione di un nuovo termine da parte della Camera nel termine stabilito e neanche successivamente — perché neanche successivamente è intervenuta da parte della Giunta tale richiesta di proroga di un termine scaduto —. Nel merito della questione — ammesso che sia opportuno arrivare a trattare il merito — devo dire che mi sembra che questo provvedimento sia stato adottato a ragion veduta, per togliere cioè la Giunta da quell'*impasse* creato dall'ostruzionismo che si era venuto a determinare.

Non credo di essere sospetto di preconcetti atteggiamenti antiostuzionistici, ma ritengo che si debba stigmatizzare questa situazione per motivazioni che sono conformi al ristabilimento del gioco delle parti, e che si debba fare di tutto perché questa situazione sia superata. Che oggi si venga a dire che un accordo sarà raggiunto, signor Presidente, quando la Giunta per le autorizzazioni a procedere è stata convocata per sei o sette volte senza che questo accordo sia intervenuto, non può voler significare altro se non la volontà di continuare a bloccare il funzionamento della Giunta da parte di chi, con il proprio atteggiamento, ha provocato la situazione che si è determinata.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le devo un chiarimento sulle conclusioni della Conferenza dei capigruppo, che lei ha giustamente interpretato.

Effettivamente il secondo comma dell'articolo 18 del regolamento prevede l'iniziativa del Presidente della Camera al fine di rimuovere l'inerzia, qualora ci fosse stata, della Giunta per le autorizzazioni a procedere. È vero però che la Giunta non ha una responsabilità diretta di questa situazione, ma soltanto quella — e nell'ultima fase del suo intervento lei lo ha precisato — di trovarsi nella situazione, non certamente elogiabile da nessun pun-

to di vista, di non aver proceduto all'elezione del suo presidente e, conseguentemente, di aver bloccato i suoi lavori.

Ora, l'articolo 18 del regolamento prescrive che in questa situazione le domande di autorizzazione a procedere vengano iscritte al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine. La Conferenza dei capigruppo, quindi, si è espressa, proprio nel momento in cui ha formalizzato il programma dei lavori dell'Assemblea, per un ritorno di questa questione alla Giunta, che però non ha potuto nemmeno esaminarla. Il motivo per cui è stato chiesto il rinvio alla Giunta sta soprattutto nella volontà di assicurare, ciò che è posto a garanzia della persona nei confronti della quale si chiede l'autorizzazione a procedere, di essere comunque ascoltata: il che non può avvenire in aula ma solamente nella Giunta.

Questa è stata la reale motivazione per la quale la Conferenza dei capigruppo, dopo aver ovviamente ottemperato al disposto del secondo comma dell'articolo 18 del regolamento, e cioè all'iscrizione della domanda al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine, è pervenuta alla sua decisione.

Comunque, onorevole Mellini, lei ha parlato contro la proposta del relatore, onorevole Rizzo e poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di rinviare alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che noi auspichiamo possa finalmente procedere all'elezione del suo presidente, la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Quattrone.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Borgoglio, per i reati di cui agli articoli 81 e 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata) ed agli articoli 81 e 361 del codice penale (omessa denuncia

di reato da parte di pubblico ufficiale, continuata) (doc. IV, n. 25).

Ricordo che nella seduta del 9 aprile scorso il Presidente della Camera aveva incaricato, a norma del secondo comma dell'articolo 18 del regolamento, il deputato Loda di riferire oralmente all'Assemblea su questa domanda di autorizzazione a procedere.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Loda.

LODA, *Relatore*. In conformità a quanto deliberato in precedenza, chiedo che anche per questo caso la Camera voglia concedere al relatore di poter consultare la Giunta, rinviando la trattazione di questa domanda di autorizzazione a procedere, in modo che la Giunta possa esaminarla.

PRESIDENTE. Su questa proposta formulata dal relatore possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

MELLINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Desidero semplicemente riaffermare la mia opposizione ed aggiungere che ho appreso un fatto che a mio avviso è ancora più grave e cioè che la Conferenza dei capigruppo si è fatta carico anche di determinare la procedura relativa agli adempimenti della Giunta e dell'Assemblea, per salvaguardare il diritto del collega interessato ad essere ascoltato. Il relatore lo avrebbe potuto fare in via informale, per avere tutte le delucidazioni necessarie; oppure l'interessato poteva esprimere le sue ragioni all'aula, come è accaduto altre volte e come, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto in passato noi del gruppo radicale, quando abbiamo esposto la nostra personale posizione in ordine alle richieste di autorizzazione che venivano avanzate nei nostri confronti.

Mi sembra quindi che non fosse compito della Conferenza dei capigruppo di entrare nel merito delle procedure, in quanto quella Conferenza non ha compiti circa

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

la gestione azionaria della Camera, ma solo circa la programmazione dei lavori, senza attribuzioni in merito alla verifica della opportunità di certe procedure.

PRESIDENTE. Il fatto è che è stata manifestata una perplessità che i capigruppo hanno recepito.

Poiché nessuno chiede di parlare a favore della proposta del relatore Loda di rinviare alla Giunta questa domanda di autorizzazione a procedere, pongo in votazione la proposta stessa.

(È approvata).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Botta, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 315, 61, n. 7, e 112 del codice penale (malversazione pluriaggravata e continuata a danno di privati); nonché del reato di cui all'articolo 2621 del codice civile ed agli articoli 61, n. 2, e 112 del codice penale (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili, pluriaggravate) (doc. IV, n. 2).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poiché è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sulle domande di autorizzazione a procedere, da questo momento...

POCHETTI. Da chi è stata chiesta?

PRESIDENTE. Dall'onorevole Aglietta a nome del gruppo radicale.

Da questo momento decorre il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Ha facoltà di parlare il relatore (*Dalla estrema sinistra, all'indirizzo dei deputati del gruppo radicale si grida: Bravi! Bravi! — Applausi ironici all'estrema sinistra all'indirizzo dei deputati del gruppo radicale — Molti deputati affollano l'emiciclo — Scambio di apostrofi tra deputati del gruppo radicale e deputati del gruppo comunista e della si-*

nistra indipendente — Richiami del Presidente). Onorevole Valensise, ha la parola (*Rivolta ai deputati che affollano l'emiciclo*). Non potete discutere fuori dell'aula? Onorevole Pochetti, la prego, se intende ancora discutere, di farlo fuori dall'aula.

CRAVEDI. Questo è pannellismo parlamentare! (*Scambio di apostrofi fra deputati del gruppo comunista e deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Prego ancora i colleghi di sgombrare l'emiciclo, in modo che l'onorevole Valensise possa parlare. Onorevole Valensise, la prego di prendere la parola.

VALENSISE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente (*Prolungate proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Un po' di silenzio per favore!

CICCIOMESSERE. Vorrei motivare il ritiro della nostra richiesta di votazione segreta.

PRESIDENTE. Non mi pare serio che si formuli per iscritto una richiesta di votazione per scrutinio segreto e poi la si ritiri così, subito dopo (*Proteste del deputato CiccioMessere*). Consentitemi, non mi pare molto serio! (*Vive proteste dei deputati del gruppo radicale*). Ora ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia, poi motiverete il ritiro della vostra richiesta. Non è serio che si formuli una richiesta scritta e poi si cambi parere!

CICCIOMESSERE. Normalmente, in questa Camera, le autorizzazioni a procedere sono state votate per scrutinio segreto: è in atto un tentativo di provocazione da parte di coloro che, da due anni e mezzo, praticamente concordano con la democrazia cristiana e non accettano queste motivazioni!

PRESIDENTE. Queste sono sue affermazioni, onorevole CiccioMessere! Ora parlerà l'onorevole Fracchia, poi l'onore-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

vole Botta e eventualmente gli altri che lo chiederanno.

FRACCHIA. Signor Presidente... (*Proteste del deputato Cicciomessere - Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

CICCIOMESSERE. Io coi servi non ci parlo!

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, la invito a non usare parole scorrette! Usi un linguaggio adatto alla sede parlamentare! Questi termini sono adatti alla strada, se crede, od a qualche altro luogo! (*Applausi all'estrema sinistra*). Proceda, onorevole Fracchia.

FRACCHIA. Signor Presidente... (*Reiterate proteste dei deputati radicali*) prendo la parola per dichiarazione di voto ma vorrei che il relatore prima richiamasse la sua relazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha dichiarato di rimettersi alla relazione scritta.

FRACCHIA. Sta bene, signor Presidente, ma prima di svolgere la mia dichiarazione di voto, vorrei sapere se c'è o meno la richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Io ho qui un foglio col quale si chiede lo scrutinio segreto per le domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno, a firma del deputato Maria Adelaide Aglietta, per il gruppo radicale.

CICCIOMESSERE. Da una decina di minuti ho chiesto di motivare il ritiro di quella richiesta!

PRESIDENTE. Non dieci minuti, onorevole Cicciomessere, saranno tutt'al più due o tre! Comunque, prima che si passi al voto, se crede, potrà ritirare la richiesta.

CICCIOMESSERE. Ma se chiediamo di motivare il ritiro?

PRESIDENTE. Adesso interverranno i colleghi che intendono parlare per dichiarazione di voto che sono ammesse quando la Camera si accinge a votare. Prosegua, onorevole Fracchia.

FRACCHIA. Mi si consentirà di dire che giunge quanto meno sospetta la richiesta di votazione segreta all'inizio di questa seduta dedicata all'esame di dieci domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Giunge sospetta, in primo luogo... (*Proteste dei deputati del gruppo radicale*).

CICCIOMESSERE. Ma i sospetti... (*Vive proteste all'estrema sinistra - Scambio di apostrofi tra deputati del gruppo radicale e deputati del gruppo comunista*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi per favore! Onorevole Aglietta... (*Reiterato scambio di apostrofi tra deputati del gruppo radicale e del gruppo comunista*). Onorevole Cicciomessere!

Una voce all'estrema sinistra. Ma basta, basta!

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere! Onorevole Cicciomessere, la richiamo all'ordine! (*Scambio di apostrofi fra i deputati del gruppo radicale e del gruppo comunista*). Onorevole Mellini, non ci si metta anche lei!

FRACCHIA. Giunge molto sospetta, signor Presidente, mi consenta il termine, la richiesta di scrutinio segreto... (*Vive proteste del deputato Maria Adelaide Aglietta*).

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, lei è capogruppo, la prego! (*Vive proteste del deputato Cicciomessere*). Onorevole Cicciomessere, lei non può pretendere che ciascuno non interpreti una proposta che sia stata avanzata, secondo le proprie idee. Lei poi potrà rispondere e dicendo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

che l'interpretazione non è esatta; ma ora deve consentire ai colleghi di parlare.

CICCIOMESSERE. Sta consentendo qualsiasi strumentalizzazione!

PRESIDENTE. Ma che strumentalizzazioni! Tutti hanno il diritto di fare liberamente delle dichiarazioni di voto. Successivamente potrà farla anche lei.

FRACCHIA. Signor Presidente, a questo punto direi che non solo più sospetta, ma addirittura scoperta giunge la richiesta del gruppo radicale di votare per scrutinio segreto nella domanda di autorizzazione a procedere in giudizio al nostro esame. È sospetta e scoperta innanzitutto perché nella Giunta competente tutti i gruppi, compreso quello di appartenenza dell'onorevole Botta e compreso anche il gruppo radicale, avevano votato a favore della proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere. Giunge sospetta e scoperta, ancora di più, ove si consideri che nel corso di questa discussione nessun deputato ha chiesto di parlare sull'argomento. Ma credo che i motivi siano facilmente desumibili: basta uno sguardo all'aula, alla consistenza dei gruppi per vedere che vi è un obbligo trasgredito, sino a questo momento, da parte di alcuni gruppi di essere presenti anche nella seduta di oggi e non solo in quella di ieri durante la quale il Presidente del Consiglio ha illustrato il suo programma alle Camere. Tutto questo mi fa concludere nel senso che noi oggi ci assumiamo una sicura e grave responsabilità per gli atti e i comportamenti che teniamo.

Quella nei confronti dell'onorevole Botta è un'imputazione grave di malversazione pluriaggravata e continuata a danno di privati, nonché di falso pluriaggravato in bilancio. Sono due imputazioni che non significano condanna dell'onorevole Botta, ma significano che questa mattina noi dovremmo mettere — e mi auguro che la Camera lo faccia — l'onorevole Botta in condizione di difendersi da queste due im-

putazioni gravi davanti al suo giudice naturale.

STEGAGNINI. Ma ha già chiesto la parola!

FRACCHIA. Devo dare atto all'onorevole Botta di essersi comportato correttamente nella Giunta e di apprestarsi anche questa mattina a fare altrettanto.

FERRARI SILVESTRO. Allora non dare giudizi!

FRACCHIA. Ciò non toglie tuttavia che valga la pena di rilevare come questi indizi che provengono dal giudice siano gravi e al tempo stesso precisi.

C'è una certa disinvoltura nella relazione Valensise e c'è un certo fervore difensivo che contrasta con le conclusioni cui perviene nella stessa relazione. Ora mi chiedo perché da parte di qualcuno e soprattutto da parte di coloro che hanno presentato la richiesta di votazione per scrutinio segreto si avanzi l'ipotesi — o si può pensare e supporre che avanzino le ipotesi — di voler frapporre un ostacolo al giudice nel promuovimento dell'azione penale.

Ancora ieri, signor Presidente, abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Cossiga richiamarsi ad una questione morale che c'è nel paese e che va risolta; una questione morale che addirittura consiglia il Presidente del Consiglio ed il nuovo Governo che ha chiesto la fiducia, di presentare dei disegni di legge in questa materia. Ed abbiamo sentito ancora ieri il saluto e il ringraziamento per l'abnegazione e lo spirito di sacrificio dimostrati dai giudici.

Penso che il peggior comportamento di questa Assemblea sia quello di prevaricare, nei casi che stiamo trattando, l'autorità giudiziaria, di non metterla in condizione di compiere fino in fondo il proprio dovere rispetto a comportamenti che nulla hanno a che vedere con l'attività tipica del parlamentare. Ecco perché, signor Presidente, annunciando il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta avanzata

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

dal relatore, e quindi alla richiesta della concessione dell'autorizzazione a procedere, noi comunisti rivolgiamo a lei e alla Assemblea l'auspicio che questa autorizzazione a procedere, come le altre che seguiranno, sia concessa, in conformità rispetto alla proposta o, in qualche caso, in difformità rispetto alla proposta del relatore, ma sempre in conformità ad un atteggiamento di sicura coerenza nei confronti dell'autorità giudiziaria (*Applausi all'estrema sinistra*).

BOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA. Signor Presidente, non credevo che il mio caso sarebbe stato oggetto di una richiesta di votazione per scrutinio segreto, né tanto meno posso accettare quanto affermava poc'anzi l'onorevole Fracchia. Avevo chiesto la parola immediatamente dopo la lettura della domanda di autorizzazione a procedere per chiedere che quest'autorizzazione venisse concessa. Non ho quindi alcun motivo per evitarla (*Applausi al centro*).

Mi richiamo a quanto dichiarato, in sede di Giunta, il 17 ottobre ribadendo la mia posizione. Mi stupisce quanto affermato ora dall'onorevole Fracchia sulle imputazioni a mio carico. Vorrei far presente che una di esse riguarda l'acquisto di un terreno, avvenuto il 26 marzo 1970, per il quale era stata data delega totale e piena, da esercitare con l'assistenza dei sindaci della società, all'acquisto per il meglio. L'altra imputazione riguarda un falso in bilancio concernente nove milioni per una parcella pagata ad un tecnico che aveva operato e lavorato per l'acquisto di questi terreni. Tutto il resto si riferisce agli anni 1974-75, periodo in cui avevo già presentato le mie dimissioni non solo dal comitato direttivo ma — e su questo l'onorevole Valensise dovrà modificare la sua relazione — dalla stessa società.

Con tutta tranquillità chiedo quindi che l'autorizzazione a procedere sia concessa e ribadisco che non vi era da parte mia alcun tentativo di sotterfugio al fine di ottenere la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Devo chiarire che la richiesta riguardava tutte e 10 le autorizzazioni a procedere e non solo la sua, onorevole Botta!

POCHETTI. Ancora più grave la cosa, per i radicali!

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Credo che lei abbia fatto bene a ricordare all'Assemblea, e in particolare ai colleghi comunisti, che la nostra richiesta di scrutinio segreto...

SICOLO. Ricordalo ai radicali, non ai colleghi comunisti!

CICCIOMESSERE. ...era relativa a tutte le autorizzazioni a procedere. Ritenevamo che su questioni di tale rilevanza fosse opportuno arrivare alla decisione attraverso lo scrutinio segreto. Non abbiamo evidentemente avvertito certe conseguenze e certe possibilità di manovra che immediatamente, coloro che le hanno da sempre praticate e che continuano a farlo, hanno avvertito.

Una voce all'estrema sinistra. Verginello!

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, quello che considero insopportabile in quest'aula, al di là delle differenziazioni politiche, è la slealtà intellettuale (*Proteste all'estrema sinistra*). Come faccia il collega Fracchia, che sa esattamente come il gruppo radicale in tutte le conferenze dei capigruppo abbia chiesto e, alla fine, ottenuto, l'iscrizione all'ordine del giorno di queste autorizzazioni a procedere, come faccia il collega Fracchia, che sa e che ha ascoltato più volte il sottoscritto chiederlo in quest'aula, anche attraverso l'impiego di strumenti regolamentari, come fa il collega Fracchia, che sa e conosce le posizioni politiche e teoriche del gruppo parlamentare radicale per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere, e cioè la nostra totale contrarietà (*Proteste all'estrema sinistra*)...

PRESIDENTE. Lasciatelo continuare.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

CICCIOMESSERE. ...a qualsiasi procedura di immunità e, nel momento in cui viene informato che il gruppo parlamentare radicale non intendeva — ovviamente — fare alcun tipo di operazione, a non avvertire, invece, che la richiesta sarebbe stata immediatamente ritirata se aveste ritenuto opportuno — benissimo! — votare siffatte autorizzazioni con il numero di deputati ora presenti. Ricordo le parole di Presidenti e Vicepresidenti, secondo i quali le sedute dell'Assemblea sono sedute in cui si vota, per lo meno, a maggioranza.

POCHETTI. Voi siete in quattro!

CICCIOMESSERE. Ebbene, credo che questo sia un atto di profonda slealtà intellettuale che evidentemente — e debbo dirlo con chiarezza — non può che significare il tentativo di trasferire da parte di una forza politica, che per lungo tempo ha esercitato comportamenti compromissori e stipulato accordi a questo livello; accordi e comportamenti che per altro mai il gruppo parlamentare radicale eserciterà e che mai ha esercitato! (*Proteste all'estrema sinistra*).

Abbiamo visto compagni comunisti uscire dalle Commissioni per assicurare le maggioranze (*Proteste all'estrema sinistra*); abbiamo visto in aula colleghi costretti dal compagno Pochetti ad allontanarsi per assicurare, di volta in volta, soprattutto nel periodo del cosiddetto compromesso storico, queste maggioranze.

SICOLO. Chi ha chiesto lo scrutinio segreto?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi lasciatelo concludere.

CICCIOMESSERE. È volgare provocazione, signora Presidente! Volgare provocazione e non solo volgare. Purtroppo non troverà alcun esito, perché evidentemente tenta di accreditare e di trasferire una posizione del partito comunista che non esiste, che evidentemente... C'è un signore qui davanti a me che dice: « Falso e provocatorio ».

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, lasciate parlare l'oratore.

CICCIOMESSERE. Il collega Fracchia sapeva esattamente che noi avremmo ritirato la nostra richiesta, che non aveva alla base alcun tipo di operazione e volontà poco chiare. Come poteva onestamente — ammesso che possa definirsi onesto il comportamento del collega Fracchia — rispetto alla sua coscienza dire quello che ha detto, se non per finalità provocatorie, strumentali? È evidente che al collega Fracchia non rivolgerò più la parola (*Applausi ironici all'estrema sinistra*), perché non è ammissibile che all'interno di quest'aula vi siano rapporti di tale disonestà fra colleghi.

Una voce all'estrema sinistra. Complimenti!

CICCIOMESSERE. Quindi, signora Presidente, per queste ragioni ritiro la nostra richiesta, che a noi sembra doverosa in ordine a tutte le domande di autorizzazione a procedere, comprese quelle nei confronti della collega Aglietta, del collega Melega e degli altri deputati del nostro gruppo. Comunque il nostro voto, per tutti i casi, non potrà che essere a favore della concessione delle autorizzazioni a procedere.

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI MANFREDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta di manifestare il nostro stupore ed il nostro rammarico per il modo con cui si sta svolgendo la seduta odierna. Re-spingiamo fermamente le accuse che sono state lanciate dall'onorevole Fracchia: noi non abbiamo mobilitato il gruppo, per un senso di responsabilità (*Commenti all'estrema sinistra*). E non lo abbiamo mobilitato....

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Il vostro dovere era di essere qui!

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

MANFREDI MANFREDO. E non lo abbiamo — dicevo — mobilitato, onorevoli colleghi, perché siamo rispettosi di quella libertà di coscienza che è alla base di una corretta interpretazione del mandato parlamentare (*Proteste all'estrema sinistra*), e non già di una strumentalizzazione, anche attraverso certe mobilitazioni sospette!

POCHETTI. Avete tentato di mobilitarlo, ma non ci siete riusciti! Ho qui la lettera del tuo gruppo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti!

MANFREDI MANFREDO. Se avessimo avuto disegni particolari, non avremmo ascoltato in silenzio le vostre diatribe, ma avremmo cercato di favorirle! Così come non abbiamo certamente chiesto ai radicali di sostituirsi a nostri disegni — ripeto — che non abbiamo.

Consentitemi pure di respingere le valutazioni di merito che ha fatto l'onorevole Fracchia, al quale, se riconosciamo volentieri la caratteristica dell'ottimo avvocato difensore, anche professionalmente, non riconosciamo il diritto di essere un giudice e, in anticipo, circa l'*iter* della giustizia. La giustizia farà il suo corso e darà la sua sentenza! Ma senza apprezzamenti anticipati, quali quelli espressi dall'onorevole Fracchia!

Il gruppo della democrazia cristiana ringrazia vivamente l'onorevole Botta per la dimostrazione di correttezza e di sensibilità che ha dato, nell'aver ripetutamente, nella Giunta e in aula, dichiarato di richiedere la concessione dell'autorizzazione a procedere. Senso di responsabilità che qui non è stato apprezzato, e questo ci meraviglia. Ci meraviglia vivamente che non si sia avuta la capacità, e forse anche la volontà, di apprezzare tale gesto!

Per queste ragioni, nel chiudere il mio intervento, sottolineo, con meraviglia, la strumentalizzazione che viene portata avanti da tutti i gruppi.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Brevemente, signor Presidente, non già per una dichiarazione di voto, ma per ristabilire la verità dei fatti, giacché molte bugie sono state dette questa mattina da parte di alcuni oratori. L'onorevole Ciccimessere ha voluto assumere la paternità, una sorta di primogenitura, anzi, della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno delle autorizzazioni a procedere. Ma egli sa che tale richiesta fu avanzata dal presidente del gruppo comunista nella Conferenza dei capigruppo in cui si discusse dell'ordine del giorno delle settimane prima e immediatamente dopo Pasqua. L'onorevole Ciccimessere dice di aver richiesto la votazione a scrutinio segreto allo scopo di consentire che tutti i deputati fossero presenti per votare. Già, ma è bene che risulti agli atti (ove votassimo in altro modo che a scrutinio segreto, ciò non risulterebbe) che, mentre i deputati comunisti sono qui tutti, o quasi tutti, i radicali sono presenti questa mattina soltanto in quattro, ossia il 25 per cento. Del pari, desidero risulti agli atti che l'affermazione fatta dall'onorevole Manfredi Manfredo, circa la predeterminazione della democrazia cristiana di non far venire, questa mattina, in aula i deputati del suo gruppo, con ciò intendendo favorire la concessione della autorizzazione a procedere...

BIANCO GERARDO. Non era questo il significato!

MANFREDI MANFREDO. Volevo dire un'altra cosa!

POCHETTI. Si sarà sbagliato, onorevole Gerardo Bianco, ma così è! Dicevo che tale affermazione è falsa, perché vi era l'obbligo per i deputati democristiani di essere presenti. Ci è capitata per caso in mano una lettera, che è stata inviata ieri dalla presidenza del gruppo parlamentare della democrazia cristiana della Camera dei deputati a tutti i deputati, nella quale, mentre non si dice che era obbligatoria la presenza per ascoltare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio...

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

FIORI GIOVANNINO. Hai un servizio segreto ?

POCHETTI. ... si afferma, invece, quanto segue: « Nelle giornate di martedì 15, con inizio alle ore 10 » (sono precisissimi...) « e di mercoledì 16, l'Assemblea di Montecitorio esaminerà e voterà a scrutinio segreto... » (si badi bene, la volontà c'era !)... (*Applausi all'estrema sinistra*).

Voci all'estrema sinistra. Bravi, bravi !

POCHETTI. « ...alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio e riprenderà l'esame della legge finanziaria. La presenza è obbligatoria ». Firmato: Bianco (*Commenti*).

Questa mattina i democristiani non hanno avanzato la richiesta di votazione a scrutinio segreto perché hanno trovato, nell'onorevole Ciccio Messere o nell'onorevole Aglietta, un *dubat* che ha assolto a questa funzione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Si è già denunciata in quest'aula l'esistenza di atteggiamenti che sono - è stato detto, lo ripeto - di disonestà intellettuale, ma debbo dire di peggio: si tratta delle frustrazioni di un gruppo (*Proteste all'estrema sinistra*) che per tre anni, dentro e fuori di quest'aula, è stato manovrato, per quanto riguarda le assenze, in base ad accordi con la democrazia cristiana ed a baratti di vario genere. Il gruppo comunista lo ha fatto per anni (*Commenti del deputato Ciccio Messere*). Il gruppo comunista, che è in questo momento, all'opposizione, può scaricare queste sue frustrazioni su una richiesta precisa, quella di votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto, cari compagni comunisti (*Proteste all'estrema sinistra*), è una prassi in materia di autorizzazioni a procedere; essendo poi iscritte all'ordine del giorno do-

mande di autorizzazioni a procedere contro appartenenti al nostro gruppo, ritenevamo legittimo e giusto - e continuiamo a ritenerlo, anche se, per favorire la rapidità dei lavori e per far procedere tali lavori, ritireremo la nostra richiesta - che ogni deputato, nella sua libertà di coscienza, votasse su questi problemi, che sono importanti e gravi, caro Pochetti. A prescindere, Pochetti, che siamo presenti in otto, debbo dire che la libertà di coscienza io non la impongo ai miei colleghi: se vogliono venire vengono, altrimenti non vengono ! (*Proteste all'estrema sinistra*). Credo che ciò sia molto importante. In fondo, sono molto contenta di vedere scaricare su altri frustrazioni che derivano da comportamenti che per tre o quattro anni sono stati propri del gruppo comunista. Ritengo, al limite, psicologicamente utile... (*Commenti all'estrema sinistra*).

ALICI. Taci !

PRESIDENTE. Volete lasciarla parlare ?

CICCIOMESSERE. Debbono scaricarsi !

PRESIDENTE. In due no, onorevole Ciccio Messere: questo è il compito del Presidente !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. È un fatto psicologicamente importante (*Proteste all'estrema sinistra*) che il gruppo comunista scarichi quelle frustrazioni, trovando un capro espiatorio (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Frustrata sei tu, che hai querelato Pezzana.

SICOLO. È un sottogruppo della DC !

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Oggi su *l'Unità* parlate di baratto. Gli accordi li avete fatti con la democrazia cristiana, quella di Andreotti e Caltagirone, da anni, sempre (*Interruzione del deputato Pochetti - Proteste del deputato Maria Adelaide Aglietta*).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, concluda!

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Vi mettevate d'accordo sui voti, sulla astensione. Comunque non voglio raccogliere le provocazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, le chiedo se conferma la richiesta di votazione per scrutinio segreto.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Signor Presidente, io vorrei, come prima cosa, sapere se lei è in grado di garantire ad un deputato di parlare, in quest'aula (*Proteste all'estrema sinistra*); come seconda cosa, vorrei chiedere a quel collega che mi domandava se avessi finito, di preoccuparsi di come e quando parla, perché per quanto riguarda i miei interventi si tratta di mie responsabilità (*Commenti del deputato Anna Maria Ciai Trivelli*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciatela parlare! Onorevole Aglietta, continui!

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Non continuo, perché a questo punto continuare è impossibile!

PRESIDENTE. No, onorevole collega, può parlare: altri hanno parlato in condizioni ben peggiori!

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Ribadisco, allora, che la richiesta di votazione per scrutinio segreto era fondata, ad esempio, per quanto mi riguarda, sul fatto che la Giunta propone di negare l'autorizzazione a procedere nei miei confronti: si trattava, quindi, del tentativo di ottenere comunque che l'autorizzazione fosse liberamente concessa da questa Camera. In ogni caso, ribadisco che qui si discute di questioni di principio, legate alla coscienza di ciascuno, su una materia che riteniamo grave ed urgente, sulla quale, però, riteniamo che vi siano disposizioni sbagliate — e voi lo sapete —, sulla quale conduciamo la lotta perché riteniamo che questo modo di procedere sia sba-

gliato, perché con queste cose si copre e si impedisce l'accertamento della verità, come è avvenuto in altre occasioni. Per quanto ci riguarda, desidero chiarire, Pochetti, che certi metodi non sono nostri e non ci appartengono, lo sai perfettamente, perché sono stati i vostri metodi per anni e quindi non potete scaricarli oggi su di noi.

Pertanto, proprio in considerazione del fatto che il numero legale mancherebbe in relazione a questa domanda di autorizzazione a procedere, ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, non so per quali misteriose ragioni si intende intessere una sorta di mediocre « giallo » di un fatto che è stato correttamente impostato. Come avete sentito, eravamo già a conoscenza che il collega Botta, aderendo peraltro alla impostazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, desiderava ottenere l'autorizzazione a procedere; non avevamo, quindi, nessuna ragione per ricorrere a trucchi, che peraltro non sono mai stati nel nostro stile, avendo sempre preso posizione quando si trattava di assumere atteggiamenti chiari.

La mobilitazione, come avete sentito, è avvenuta; la precisazione del collega Manfredo Manfredi, aveva un significato diverso. Questa mattina sembrava che non si dovesse effettuare alcuna votazione a scrutinio segreto e molti nostri colleghi sono fuori dell'aula o comunque non hanno ritenuto di venire in aula all'ora di inizio della seduta, poiché era previsto che vi fosse solo un dibattito e che non si procedesse a votazioni, ma potrebbero facilmente essere mobilitati.

RINDONE. Non sono latitanti.

BIANCO GERARDO. In ogni caso, non riesco a capire quale convergenza logica esista fra la lettura della nostra circola-

re, che mobilitava i colleghi, e l'accusa di non averli mobilitati. La precisazione, che forse si poteva addivenire ad una votazione a scrutinio segreto, nasceva dalle notizie che i radicali avevano anticipato già nella Conferenza dei presidenti di gruppo, quando avevano detto che probabilmente avrebbero potuto richiedere la votazione a scrutinio segreto. Da qui nasceva la nostra anticipazione.

Si tratta, quindi, di un atteggiamento corretto, che da noi è stato sempre seguito.

Vorrei fare una precisazione ai colleghi del partito comunista: la circolare risale a ieri, abbiamo mobilitato i nostri colleghi, sempre ed in ogni momento. Comunque, visto che essi riescono a disporre delle nostre circolari, dimostrando che sono capaci di « leggere » i nostri fatti interni, la nostra posizione era espressa su *Il Popolo*, in quanto, sia sabato che domenica, vi erano su *Il Popolo* annunci per la mobilitazione dei nostri colleghi.

Quindi, tutto è chiaro, non c'è da imbastire nessun « giallo » e, peraltro, conosciamo bene i dieci comandamenti.

MELLINI. Cihedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, francamente sono rimasto molto impressionato dai documenti prodotti alla Camera dal collega Pochetti e dalle considerazioni e argomenti che ne ha tratto, perché a questo punto — in base a queste argomentazioni — dovrei convincermi di questo fatto. I compagni comunisti si sono mobilitati, come al solito, per assicurare una giusta e nutrita presenza in aula, altrettanto hanno fatto i democristiani, i quali hanno proclamato la mobilitazione generale; a questo punto, avendo fatto un preventivo accordo con i radicali — perché questa è la tesi emersa dalle affermazioni, dai discorsi e dalle interruzioni del gruppo comunista — cosa hanno fatto i democristiani? Si sono mobilitati, ma hanno commesso ai radicali di essere assenti, facendo così mancare il nu-

mero legale, perché per quello che riguardava loro si erano mobilitati, anche se poi questa operazione non è riuscita, ma comunque si erano assicurati che i radicali fossero assenti, collega Pochetti (infatti, è notorio che se i radicali sono assenti in questa Camera manca il numero legale), e poi naturalmente, sempre preventivamente d'accordo con il gruppo democristiano, avrebbero fatto che cosa? Avrebbero richiesto la votazione per scrutinio segreto, approfittando della propria assenza, che avrebbe fatto mancare il numero legale.

Accordi di questo genere sono certamente allarmanti, soprattutto in una materia come quella delle autorizzazioni a procedere, nella quale, subdolamente, i radicali proclamano, guarda caso, che vogliono sempre che sia concessa l'autorizzazione a procedere, votano in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere anche quando i democristiani praticano lo ostruzionismo e fanno mancare realmente — non come in questa sede, dove ancora non è mancato — il numero legale, rispetto al quale questo scandalo non lo avete menato, come cercate di menare scandalo adesso, di fronte a questo fatto. E poi vedremo qual è la nostra posizione sulle domande di autorizzazione a procedere.

È grave, certo, dire ad un gruppo che ha perfezionato degli accordi: ma qui, se un accordo è venuto fuori, è falso perché è stato affermato falsamente che c'era un accordo tra i gruppi, compreso il nostro, evidentemente: è l'accordo che avete fatto per rimandare indietro le autorizzazioni a procedere giunte in aula ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento. L'unico accordo che avete fatto, attribuendolo anche a chi non vi aveva partecipato, è quello che avete fatto per rimandare alla Giunta, con una procedura che, continuo a dire, a mio avviso, non è nemmeno corretta dal punto di vista regolamentare, quelle autorizzazioni a procedere.

Quello che sarà ed è il nostro atteggiamento lo vedrete, lo avete sempre visto, su questo e sugli altri temi.

SICOLO. Un voto della Camera...

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

MELLINI. Certo, con un voto della Camera...

SICOLO. ...alla luce del sole!

MELLINI. Certo, certo, alla luce del sole. Ma l'accordo lo avete fatto: io non so quando lo avete fatto e come lo avete fatto, queste sono cose che riguardano voi.

A questo punto, dobbiamo dire che, se abbiamo richiesto la votazione a scrutinio segreto, è per la ragione per cui è stata richiesta anche altre volte (*Interruzione del deputato Rindone*). Se è stata chiesta dopo che *Il Popolo e l'Unità* avevano proclamato la mobilitazione generale (che poi la mobilitazione non sia stata realmente generale, soprattutto per quanto concerne uno dei gruppi, è questione che non ci riguarda), non ci potete far carico di non aver preventivamente saputo come sarebbe andata la mobilitazione generale della democrazia cristiana. Quindi, a questo punto, fareste molto meglio a tacere; verificheremo i vostri atteggiamenti nel merito, esaminando la giurisprudenza relativa alle domande di autorizzazione a procedere. Verificheremo ciò in quest'aula riguardo alle autorizzazioni a procedere che riguardano i compagni del gruppo radicale; lo abbiamo già verificato in rapporto a questa applicazione dell'articolo 18, che consente tutti i giochi che sono stati fatti nella Giunta per le autorizzazioni a procedere. Continueremo a verificarlo stamane e negli altri casi in cui si esamineranno le domande di autorizzazione a procedere.

È chiaro, come ho fatto personalmente nella Giunta, che noi radicali voteremo certamente a favore dell'autorizzazione a procedere e ci auguriamo che si proceda sollecitamente per tutte le altre autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Mi auguro che questo dibattito, andato anche un po' oltre le previsioni regolamentari, sia giunto al termine.

POCHETTI. Gli incontri di ieri con la DC!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Botta.

(È approvata).

CICCIOMESSERE. E allora, l'accordo? (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, abbia pazienza, si sieda, ci sono tanti posti disponibili! Non le consento... (*Proteste del deputato Cicciomessere*). Lei non può stare in piedi e gesticolare continuamente! Invito tutti i colleghi a prendere posto.

Passiamo ora all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Esposto, per i reati di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e 651 del codice penale (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).

Ricordo che la Giunta propone che la autorizzazione a procedere sia concessa.

ESPOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSTO. Signor Presidente, signori deputati... (*Scambio di apostrofi tra i deputati Rodotà e Spaventa e il deputato Cicciomessere*).

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere! Onorevole Spaventa! Onorevole Cicciomessere! Onorevole Aglietta, non è possibile che voi interrompiate in continuazione! Vi invito a fare silenzio! Continui, onorevole Esposto.

ESPOSTO. Desidero rinnovare qui la richiesta, che ho già rivolto in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, di concedere l'autorizzazione che mi riguarda. E questo, come ho già detto in quella circostanza, per due motivi. Innanzitutto perché i fatti - e forse l'onorevole Aglietta che ci considera frustrati, potrebbe ascol-

tarmi — che formano oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere non hanno alcuna attinenza, almeno per quanto mi riguarda, con la mia attività di parlamentare; quindi, l'istituto dell'immunità non può essere richiamato a questo proposito. I documenti a disposizione della Camera provano, se si discute sulle circostanze indicate dallo stesso denunziante, la contraddittorietà e l'assurdità delle accuse; ma non è questa la sede per discutere il merito della questione che è di competenza dell'autorità giudiziaria.

La seconda ragione per la quale chiedo che l'autorizzazione a procedere sia concessa è che desidero cogliere questa occasione per sollevare un problema che, a mio parere, è stato e resta delicato. Qual è, cioè, la possibilità della difesa, qual è la garanzia della difesa di un cittadino che vuole rispettare e rispetta le funzioni del pubblico ufficiale, ma si trova di fronte — da solo e senza testimoni — ad una persona investita di funzioni di pubblico ufficiale, che o non fa il suo dovere o non esercita correttamente la sua funzione, sia contestando eventuali violazioni di norme sia verbalizzando fatti non corrispondenti al vero. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste questa garanzia.

È questa la ragione per la quale io mi presenterò dinanzi al pretore per rappresentare questa circostanza, nel senso che nella fattispecie un pubblico ufficiale ha inventato di sana pianta alcuni fatti. Certamente non sono il primo cui una simile vicenda accade, ma spetta a me, come cittadino e come deputato, il dovere di cogliere anche questa occasione per sollecitare nuovamente una corretta soluzione del problema.

Anche per questa ragione, rinnovo lo invito all'Assemblea, come ho fatto in seno alla Giunta, di concedere l'autorizzazione a procedere nei miei confronti.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che dobbiamo sottolineare con compiacimento le parole nobili

e precise del collega Esposto, con le quali egli ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Anche se sappiamo benissimo che non si tratta di una rinuncia alla cosiddetta immunità parlamentare, tuttavia questo desiderio del deputato contro il quale è chiesta l'autorizzazione a procedere, a che tale autorizzazione sia concessa, è un desiderio del quale la Camera, a nostro avviso — lo abbiamo sempre sostenuto in quest'aula —, deve tener conto, perché tra gli interessi che sono in discussione c'è anche quello del collega interessato al veder accertata la verità dei fatti.

In questo caso credo che questa richiesta sia particolarmente positiva perché il collega Esposto la formula senza poter aggiungere una fiducia — e gliene diamo atto — nell'accertamento effettivo di questa verità: ci dice, infatti, che si verificano delle condizioni nelle quali il cittadino non è provvisto di una sufficiente tutela. E, a questo punto, dovremmo essere tutti tentati di riscontrare e di verificare, quanto meno, se sussista il cosiddetto *fumus persecutionis*; forse è proprio il collega Esposto che ci toglie questo dubbio quando afferma che questa è la condizione comune del cittadino di fronte a certi atteggiamenti di un pubblico ufficiale investito di determinati poteri anche se devo dire...

Una voce al centro: Non tutti!

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevoli colleghi, lasciate parlare il collega.

MELLINI. Indipendentemente dal buono o cattivo uso che ne fa, il problema è dei poteri, anche se devo dire che non è consueto che un pubblico ufficiale che deve certificare determinati fatti affermi, come ha affermato nel rapporto, che si trovava in stato di confusione mentale; cosa che forse qualche pubblico ufficiale farebbe bene a confessare o ad ammettere, ma che in questo caso lascia indubbiamente in condizione di perplessità. Riteniamo, peraltro, proprio per certe considerazioni fatte dallo stesso collega Esposto, che non

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

si possa negare l'autorizzazione a procedere, anche perché forse dovremmo addentrarci in una discussione se lo stato di obnubilazione mentale sia compatibile con il *fumus persecutionis*: mi rivolgo al collega Scalfaro che come giurista forse potrebbe dirci qualche cosa a questo proposito, ma io credo che la persecuzione presupponga la lucidità e non certo obnubilamento, come sarei tentato di dire per interpretare in maniera meno prosaica le affermazioni di questo signore. In definitiva, noi voteremo a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere con l'augurio — che vorremmo poter ripetere in ogni caso in cui formuliamo una richiesta di autorizzazione a procedere — che al collega sia fatta piena e completa giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIZZO, *Relatore*. Signor Presidente, mi permetto di far presente che ritengo che l'intervento del relatore debba precedere e non concludere la discussione in quanto ha la funzione di informare l'Assemblea sui fatti a proposito dei quali è chiamata ad esprimere un voto.

Come relatore mi rifaccio a quanto contenuto nella relazione scritta e mi sembra doveroso dare atto del fatto che già dinanzi alla Giunta l'onorevole Esposto ha espresso l'auspicio che venisse concessa l'autorizzazione a procedere per far valere le sue ragioni di fronte alla competente sede giudiziaria.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la procedura devo precisare che, dovendovi essere, obbligatoriamente, una relazione scritta, si intende che la discussione avvenga su tale relazione scritta, per cui l'intervento del relatore si svolge, anche per prassi, come replica, al fine di fornire chiarimenti su eventuali interventi fatti sulla relazione scritta.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Esposto.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Aglietta Maria Adelaide per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, primo e secondo capoverso, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione aggravata continuata) (doc. IV, n. 10).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Prendo la parola molto brevemente a tale proposito per una questione di principio, perché ritengo che il diritto debba seguire la sua strada e perché ritengo di aver pronunciato e detto cose rispetto al procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Lojacono, che ribadisco e riaffermo ancora oggi, e anche rispetto ai fatti per i quali ho ritenuto di fare certe valutazioni sull'operato, sulla figura e sulla persona del giudice Lojacono. Credo che sia un diritto del procuratore della Repubblica quello di veder accertata la verità sulle cose che io ho detto nei suoi confronti. Ritengo, d'altra parte, che sia mio diritto di essere giudicata, per poter ribadire i giudizi che ho dato, nel contesto in cui li ho dati.

Voglio anche precisare — è questo un particolare che nella relazione non è venuto in considerazione, o vi è venuto erroneamente — che all'epoca dei fatti io non ero deputato della Repubblica, quindi la mia attività non la svolgevo nell'espletamento del mandato parlamentare.

Quindi, per questi motivi, perché la giustizia faccia il suo corso, perché venga rispettato il diritto del giudice Lojacono di vedere accertata la verità e perché sia rispettato il mio diritto, chiedo che venga concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, all'inizio della legislatura, sotto la presidenza del collega Bemporad, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha compiuto uno sforzo che io credo sia positivo, quello cioè di esaminare la giurisprudenza — se così si può dire — relativa alle autorizzazioni a procedere, cercando di individuare dei criteri in base ai quali regolarsi per la concessione o meno delle autorizzazioni a procedere. Sono stati individuati due punti sui quali doveva fondarsi il diniego dell'autorizzazione a procedere, considerata — giustamente, io credo — come l'eccezione rispetto alla regola, che consiste nella rimozione di questo ostacolo alla possibilità di procedere nei confronti di chi sia investito del mandato parlamentare.

Il primo di questi due punti è l'individuazione del *fumus persecutionis*, cioè dell'intento di perseguire, per ragioni politiche o anche per altre ragioni, il deputato in relazione alla funzione che esplica, o anche a prescindere da essa, o comunque dell'intento di menomare la libertà e la posizione del cittadino indipendentemente dallo svolgimento di una funzione di giustizia.

Il secondo punto è invece quello di salvaguardare quelle che, pur non potendo essere considerate attività del deputato che sono immuni da responsabilità penale, quelle cioè compiute propriamente nello esercizio del mandato parlamentare, tuttavia ne rappresentino un complemento e siano tali che, investite dalla possibilità di essere sottoposte ad azione penale, finiscono per compromettere indirettamente la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare.

Qui, signor Presidente, ci troviamo di fronte a questo caso: la collega Aglietta all'epoca dei fatti non era deputato (lo ha ricordato e sottolineato nel suo intervento). Quindi, non c'è dubbio che la sua attività non poteva essere diretta all'esercizio di un mandato parlamentare che non aveva, né costituirne il complemento, né — lasciatemelo dire — poteva costituirne una premessa, in virtù di capacità divinatorie in ordine alla futura atti-

vità di deputato. Su questo, credo, non ci siano discussioni.

Per quanto riguarda il *fumus persecutionis*, occorre osservare che la collega Aglietta è imputata di aver contestato al procuratore della Repubblica di aver usato nei suoi confronti, in quanto segretaria di un partito, semmai un atteggiamento più favorevole rispetto a quello tenuto nei confronti di altre donne che a Civitavecchia avevano compiuto una certa azione dimostrativa in circostanze analoghe.

Comunque, ci si trova di fronte ad un reato perseguibile a querela di parte, nel quale l'interessato ha l'intento di ristabilire con la sua querela, l'accertamento della verità o la punizione del colpevole. È un diritto soggettivo connesso alla potestà della parte, di esercitare il diritto di querela. Il magistrato non ha quindi che da compiere un atto dovuto, convocando a giudizio chi sia oggetto di una querela che non sia manifestamente folle o infondata, oppure proposta da persona incapace o che non ne abbia la facoltà.

Nessuna delle due ipotesi sopraindicate sussistono quindi in questo caso. Esiste una giurisprudenza costante, secondo la quale non viene concessa l'autorizzazione per tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa. Dal che deriva che da un lato si sono individuati quei due principi, dall'altro ci si è contraddetti quando, scendendo al dettaglio, si considera che certi reati siano per così dire comunque non disonorevoli. Nessuno qui però esige che si tratti di reati disonorevoli, perché altrimenti si farebbe una valutazione negativa nei confronti di tutti i colleghi per i quali venga richiesta l'autorizzazione a procedere.

La si vuol negare perché si tratta comunque di attività politica? In questo caso, però, dovremmo allora dire che questo diritto dovrebbe essere salvaguardato nei confronti di tutti i cittadini e non soltanto di chi sia investito del mandato parlamentare, perché la necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere è motivata non dalla salvaguardia generica

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

del diritto politico del cittadino (perché in questo caso bisognerebbe dire che per quei reati comunque non si procede), ma dalla necessità di salvaguardare la posizione specifica del deputato in quanto tale.

Aggiungo un'altra considerazione, signor Presidente: qui si tratta di reato commesso in concorso di persone. Questo significa che il processo si fa comunque, a carico del direttore del giornale, che sarà così penalmente perseguito per quel determinato fatto; si discuterà dell'*exceptio veritatis*, si finirà in pratica con il magistrato che darà una valutazione sulla verità dei fatti, verità che l'imputato (parlamentare o non parlamentare) ha interesse morale a che emerga, forse più che a sottrarsi alla punizione penale. In definitiva, si finisce per menomare l'interesse dell'imputato a quello accertamento della verità che talvolta, in processi di questo genere, è prevalente anche rispetto all'interesse ad essere immuni dalle conseguenze di carattere penale.

Si tratta quindi ancora una volta di una questione di grande rilevanza, anche perché ci si trova di fronte all'eventualità che una persona venga condannata per il comportamento di un deputato, nei confronti del quale non si può invece procedere. Questo di fronte non all'opinione pubblica, ma al paese, alla società, sarebbe un fatto che esporrebbe l'istituto della cosiddetta immunità parlamentare a critiche che in questo caso sarebbero giustissime e che potrebbero, sviluppandosi, comportare giudizi negativi anche su altri aspetti di questo istituto, che invece possono giustificare l'esistenza.

Sottopongo all'attenzione dei colleghi la delicatezza di questo problema e mi associo alla richiesta della collega Aglietta di concedere l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. E in questo senso mi sono regolato anche in seno alla Giunta.

In un caso come questo, la nostra attenzione può e deve essere spostata dal problema di carattere politico a quello di carattere generale, per trarne conseguenze che devono andare nel senso che,

in questi casi, l'autorizzazione a procedere deve essere concessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Mannuzzu.

MANNUZZU, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che mi pare contenga risposte a tutte le questioni sollevate dagli onorevoli Maria Adelaide Aglietta e Mellini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Maria Adelaide Aglietta.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Massari e Rizzi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, (violazione della norma per l'elezione della Camera dei Deputati) (doc. IV, n. 12).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Verrei meno ad un elementare dovere di lealtà, se non intervenissi brevemente per esprimere l'opinione per la quale, almeno allo stato degli atti, l'autorizzazione a procedere non dovrebbe essere concessa. Se si voterà, come si voterà, mi asterrò dal voto, anche perché il mio non è un voto in grado di influire sulla decisione del provvedimento. Mi asterrei comunque con grande convinzione, perché, sostanzialmente, ritengo che l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio, se non si applicasse secondo il dettato della legge e secondo il fine che si propone, il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, sarebbe meglio che fosse soppresso.

Non mi scandalizzerei e probabilmente sarei disposto a prendere l'iniziativa per la soppressione dell'istituto dell'immunità parlamentare, pur sapendo (tutti voi siete in grado di insegnarmelo) quali sono le gravi conseguenze che da tale iniziativa deriverrebbero sul piano politico: ma, dato che questo istituto esiste, è comune interesse che vada applicato secondo le norme che lo disciplinano.

Traggo le ragioni del mio dissenso dalle conclusioni della Giunta, dal tenore delle motivazioni dell'onorevole relatore che, nell'ultima parte della sua relazione, sostiene: « Appare dunque indiscutibile che la responsabilità penale, che è personale, sarebbe attribuibile, qualora i fatti venissero provati, a chi materialmente ha distribuito i buoni per l'acquisto gratis di benzina, invitando in cambio l'elettore a votare per un dato partito e per determinati candidati. Gli onorevoli Massari e Rizzi appaiono invece del tutto estranei al reato loro ascritto. Tuttavia la Giunta, non avendo ravvisato la sufficienza di alcun *fumus persecutionis* da parte del magistrato, né potendosi ritenere che i fatti addebitati siano in alcun modo connessi con l'esercizio... » eccetera.

Questo *fumus persecutionis*, tra l'altro, esiste innanzi tutto proprio quando il soggetto passivo della richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio non possa essere sottoposto fondamentalmente a processo: quando nella relazione è detto che gli onorevoli Massari e Rizzi risultano assolutamente estranei al fatto, diamo in questo modo la dimostrazione dell'esistenza di un intento persecutorio macroscopico. Che questo intento persecutorio sia consapevolmente attuato dal magistrato, non mi interessa saperlo e non posso sostenerlo in questa sede, ma che sussista un intento persecutorio, quando si sottopone a procedimento penale una persona dichiarata palesemente estranea al fatto, è un dato e, negarlo, significa negare la evidenza!

Devo anche dire sul piano tecnico che tutta la procedura rivela questa sua contraddittorietà e questa sua superficialità; infatti l'iniziativa del pretore di Milano

nasce attraverso l'assunzione a verbale, in istruttoria sommaria, di un redattore de *l'Unità* — lo dico perché tanto è inutile nascondere e non credo che qualcuno abbia motivo di dolersene — che aveva ritenuto di scoprire che in una determinata sezione del partito socialdemocratico di Milano si stessero promettendo dei benefici o, nel caso specifico, si stessero regalando dei buoni di benzina in cambio del voto. A questo accertamento eseguito dal giovane redattore non erano presenti Massari e Rizzi, ma determinate persone che sono perfettamente note al pretore; egli, però non le ha sentite, avendo invece preferito sentire — non si sa bene come o in qualità di che cosa — il redattore del giornale; quindi immediatamente, dopo pochi minuti, il pretore ha steso un decreto di sequestro con il quale si è proceduto al sopralluogo ed al sequestro di tutto il materiale propagandistico presente nella sezione di via Pagliamonti. Si è proceduto anche al sequestro dei buoni di benzina e se ne sono trovati dieci o dodici presso la stazione di benzina con la quale la sezione aveva preso contatto. C'erano anche i nomi di tutti coloro che avevano ricevuto — dieci o dodici persone — i buoni di benzina.

POCHETTI. Ma con quei buoni di benzina quanti voti hanno preso in quella sezione?

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti per favore!

REGGIANI. Questo puoi domandarlo al giovane redattore de *l'Unità*! È una cosa che non mi riguarda, perché non mi riguarda il fatto che Massari e Rizzi debbano essere sottoposti o meno al giudizio penale. Ciò che mi riguarda, invece, è la corretta applicazione dell'istituto della autorizzazione a procedere. Permettimi di dire, Pochetti, che non posso che essere in aperto, in apertissimo dissenso con una decisione che si basa su una relazione che prima afferma: « Gli onorevoli Massari e Rizzi sono assolutamente estranei al fatto », e poi sostiene che gli stessi

debbono essere ugualmente rimessi al giudizio del magistrato. Questa è una decisione gravissima, non perché riguardi Rizzi e Massari, ma perché, ripeto, si afferma che due deputati sono completamente estranei al fatto, ma che purtuttavia si deve ugualmente procedere contro di essi. Questo è veramente *fumus persecutionis*! Che il pretore lo sapesse o no è un'altra questione, ma obiettivamente in questo caso si incorre in pieno nell'ipotesi dell'intento persecutorio, in presenza del quale non dovrebbe essere concessa l'autorizzazione a procedere.

Mi permetto anche di dire, e concludo, che la fattispecie è grave, perché con un'applicazione, che non esito a definire disinvolta, di un'iniziativa di questo genere in tema di reati elettorali, qualunque magistrato può intervenire, interdichendo a chiunque l'esercizio di una propaganda legittima in periodo elettorale.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che in un caso come questo la Camera non possa esimersi dal concedere l'autorizzazione a procedere. E credo che debba farlo per considerazioni — questo forse è l'unico punto su cui convergo con il collega Reggiani — che non sono quelle che risultano chiaramente espresse nella relazione scritta e redatta dal collega Corder. Mi sembra che l'autorizzazione a procedere sia un mezzo che rimuove l'ostacolo all'inizio di un'azione penale e mi sembra anche che di fronte alla commissione certa di un reato — dagli atti risulta che il reato è stato commesso — l'individuazione delle persone, a favore delle quali lo stesso veniva commesso sia stata effettuata: bisognava allora procedere anche nei confronti di queste persone. Semmai l'appunto che potrebbe muoversi al pretore — può darsi che successivamente siano intervenuti altri accertamenti — è quello di non aver accertato quale provenienza avessero questi buoni di benzina. Non comprendo perché proprio la benzina, certo è che qua-

lunque bene non può essere dato per vincolare o sollecitare il voto degli elettori. Certamente il fatto che si trattasse di benzina avrebbe potuto comportare anche la commissione di altri reati da parte di soggetti che per avventura avessero, in maniera illegittima, utilizzato questi buoni violando la norma penale relativa alla elezione dei deputati.

La Camera non può non concedere l'autorizzazione a procedere perché si tratta di questione attinente al procedimento elettorale.

Si tratta anche qui di un caso in cui vi è il concorso di altre persone: ora, se per avventura dovesse venir fuori che in un procedimento, rispetto al quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti di due imputati perché parlamentari, si accerti, nei confronti di altri coimputati, che vi è stata la commissione del reato, in concorso con i parlamentari, che erano stati individuati, da parte del magistrato, sarebbe un fatto di inaudita gravità.

Ritengo che non sia pensabile che abbia carattere persecutorio il fatto che si proceda nei confronti della persona in favore della quale è stato commesso il reato elettorale che in questo caso consiste nel vincolare i voti di preferenza a favore di determinati soggetti. Ritengo altresì che l'accertamento della verità sia rimesso al magistrato, ma occorre rimuovere lo ostacolo della qualità di parlamentare, nei confronti delle persone individuate come possibili e probabili autori di questo reato, concedendo l'autorizzazione a procedere.

LODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo caso si contesta — e la relazione abbondantemente ci informa di ciò — l'elargizione preelettorale di buoni di benzina gratuiti. La norma incriminatrice è quella contenuta nella legge elettorale del 1957 e vorrei aggiungere, a questo proposito, che forse dovremo rendere più

incisive le disposizioni di questa norma per quanto attiene i riflessi delle accertate violazioni sul mandato parlamentare. Anche alla luce di quanto affermato dall'onorevole Reggiani noi crediamo che sia opportuno sottolineare la decisione, che l'Assemblea si appresta a prendere, per due distinte ragioni. La prima è determinata dal fatto che la relazione dell'onorevole Corder contiene affermazioni che non sembrano suffragare, con opportuna chiarezza, le richieste conclusive. In sostanza la relazione ripete con assillo un unico concetto: la totale estraneità dei colleghi Massari e Rizzi rispetto all'episodio da cui muovono la contestazione giudiziaria e un procedimento sorto da faziose pressioni di stampa.

Se con questo si intendeva onorare un non rituale debito di colleganza, mi sembra che tale dovere sia stato assolto assai perentoriamente, ma anche oltre misura, se è vero che la richiesta su cui dobbiamo pronunziarci è fondata, fra l'altro, oltre che su determinate testimonianze, sul rinvenimento di determinati buoni di benzina gratuiti (aggiungo che su questi buoni rinvenuti in una sede milanese del partito socialista democratico vi erano anche precise date indicate a timbro, che porterebbero verso un'ipotesi di reato ancora più grave rispetto a quella contestata dal pretore; e ciò a proposito di un inesistente *fumus persecutionis*), e se è vero, altresì, che la pur gelosa difesa delle prerogative parlamentari si esalta anche nell'attenzione che noi dobbiamo all'autonomia giudiziaria, specie quando lo stesso relatore ammette che non vi è il minimo sospetto di un intento persecutorio da parte del magistrato.

I colleghi — e noi ce lo auguriamo sinceramente — avranno quindi ogni possibilità di dimostrare la limpidezza del proprio comportamento, a fronte degli inquietanti indizi di un'accusa certo grave. Ma non possiamo tacere — ed è il motivo di questo intervento — che affiora da questo episodio, al di là di ogni facile sarcasmo, una questione più grave, che non ci sentiamo di assegnare ad una pur pregnante dimensione di costume, giacché essa

assume oggi — e lo richiamava in un precedente intervento, ma per altra ragione, l'onorevole Fracchia — lo spessore di un frammento esemplare della più generale questione morale con cui è chiamata a misurarsi la nostra democrazia, noi tutti, quindi, se, come in questo caso, da quei buoni di benzina rinvenuti in una sede di partito alla vigilia di un voto, cogliamo elementi che comunque paiono intaccare le radici stesse del mandato democratico.

E ciò che può dirsi in relazione alle regole generali di ogni sistema elettivo vale anche qui per questa nostra democrazia, con i suoi partiti, con il loro modo di essere e di rapportarsi con le istituzioni. Davvero si impongono già qui — ed in modo impietoso — certe differenze; anche partendo da episodi come questi il discorso ci porterebbe lontano, dove non intendo tuttavia spingermi.

Qui a noi preme la chiarezza di un voto e l'esigenza di sviluppare la continuità di un tema che non ci stancheremo di porre ad ogni occasione, quale ne sia la portata, per confrontarci, per misurare questo discrimine, che è politico, con equanimità di giudizio, ma sempre con tensione, con coerenza di comportamenti, con valenza reale di obiettivi politici su un terreno decisivo, fra gli altri, per il risanamento della nostra democrazia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare, a nome della Giunta, l'onorevole Mannuzzu.

MANNUZZU, *Vicepresidente della Giunta*. Mi rimetto alle conclusioni della relazione scritta del deputato Corder, anche se debbo dire, a titolo personale, che non condivido alcune affermazioni contenute nella motivazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati Massari e Rizzi.

(*E approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 341, primo e ultimo comma, del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 9).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Io condivido la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei miei confronti. Per meglio convincere i colleghi a votare per la concessione dell'autorizzazione a procedere, voglio fare, comunque, alcune precisazioni. Voglio, ad esempio, chiarire che non è che un giorno, improvvisamente, io sia impazzito e mi sia messo a litigare o mi sia arrabbiato con un assessore democristiano del paese in cui abito, perché non c'era un vigile urbano in corso Garibaldi, che è la via principale, che collega tutti i comuni vesuviani con la città di Napoli! In questi giorni, lo stesso partito comunista, nel mio paese, che è Portici, ha affisso dei manifesti contro la giunta, mettendo ai primi posti della denuncia gli interminabili lavori che vengono effettuati nelle strade principali, che da anni sono iniziati e che si concludono mai. Si è potuto verificare che si sono praticate più volte interruzioni nello stesso posto: una volta per la rete idrica, una volta per la rete fognante, una volta per altro ancora. Qualcuno potrebbe dire che si lavora molto... Possiamo rispondere che si lavora molto, ma si lavora male. Qualche anno fa un cittadino, nel momento in cui sono scoppiate le fogne, insufficienti, è morto perché è stato trasportato a mare...

Tornando all'oggetto dell'autorizzazione a procedere, desidero chiarire che quel giorno mi sono rivolto all'assessore competente perché ancora una volta la principale strada del mio paese era stata bloccata, senza che vi fosse un vigile ur-

bano. I cittadini erano obbligati a scendere dagli autobus ed a proseguire a piedi per un tratto; comunque, erano impossibilitati a raggiungere la città di Napoli.

Nella denuncia si parla di violenza e di aggressione. C'è purtroppo qualche vigile urbano che, evidentemente... Nei confronti del proprio assessore, si è forse costretti ad ammettere qualsiasi cosa! Non nego, però, che quel giorno io mi sia arrabbiato e arrabbiato molto con quell'assessore, che è un assessore di tipo particolare, del mio paese. Anche qualche altro collega, del gruppo comunista, forse lo conosce bene. Lo stesso capogruppo consiliare del PCI — che è all'opposizione — un giorno fu costretto anch'egli ad arrabbiarsi, e molto, su un problema particolare che riguardava la città di Portici.

Questo assessore, per esempio, è abituato a scrivere su *Il Mattino* articoli del tipo che adesso vi spiegherò. Intervistiamo — scrive egli stesso sul giornale — lo assessore Francesco Tassiello. Si fa egli stesso le domande, risponde, e firma in fondo all'articolo: Francesco Tassiello. Anche per il mio caso, ha fatto una intervista a se stesso, dicendosi: « Assessore, perché ha denunciato l'onorevole Pinto? », fornendosi anche la risposta, facendosi cioè tutto da solo.

Chiedo che mi sia concessa l'autorizzazione a procedere perché la mia non era una arrabbiatura per la mancanza di un vigile urbano, ma una protesta, come cittadino e — non lo rivendico — come deputato, nei confronti di una intera amministrazione, purtroppo democristiana, che da anni, secondo me, sta saccheggiando la città di Portici e da anni la sta distruggendo. Chiedo ancora una volta ai colleghi presenti in aula di concedere la autorizzazione a procedere, perché voglio ribaltare la denuncia e farne oggetto di un processo — questo sì — contro il partito della democrazia cristiana, nella città di Portici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare, a nome della giunta, l'onorevole Mannuzzu.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

MANNUZZU, *Vicepresidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta del deputato de Cosmo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta, di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Pinto.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Michelis, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 17).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta della Giunta.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Belluscio, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissioni di atti d'ufficio); nonché per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, secondo comma, 323 e 61, n. 2, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, continuato ed aggravato) (doc. IV, n. 17).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

PASQUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Il gruppo comunista non si limita a ribadire le argomentazioni che, durante la discussione referente in seno alla Giunta, lo avevano indotto a votare a favore dell'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del collega Belluscio, e quindi in senso contrario alla proposta avanzata alla Camera da parte del relatore; e ciò perché ulteriori elementi per un voto a favore della concessione dell'autorizzazione a pro-

cedere emergono secondo noi dalla stessa relazione di maggioranza presentata dal collega Armella, in relazione ad entrambe le fattispecie prese in considerazione dalla relazione stessa.

Da una parte, infatti, per quanto riguarda l'imputazione di omissione di denuncia del reato di costruzione edilizia senza concessione, il relatore sostiene che il sindaco non aveva l'obbligo di denunciare al pretore l'illecito. Per dire ciò, peraltro, sostiene addirittura l'opposto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge del 28 gennaio 1977, n. 10, nota come « legge Bucalossi », il quale consente di non procedere alla demolizione, ma soltanto nei casi di lievissima entità, e non dispone invece che la demolizione venga eseguita soltanto quando (come è detto testualmente nella relazione) l'opera eseguita « contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ».

Dall'altra parte, poi, una volta stravolto, come ho ricordato, il significato di politica urbanistica delle norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il relatore giustifica il comportamento che è all'origine del contestato reato di abuso di ufficio, commesso con il rilascio di una nuova concessione a sanatoria, in base al fatto che il contravventore aveva diritto a tale sanatoria in quanto aveva successivamente acquistato una nuova superficie di terreno. Ma abbiamo già visto che la sanatoria non era possibile e in ogni caso avrebbe potuto dispiegare soltanto effetti amministrativi, senza estinguere il reato commesso.

Questo è il merito della questione, sul quale è giusto e doveroso che il giudice possa decidere. Voglio notare, tra l'altro, che il relatore, conscio del fatto che nelle sue argomentazioni sono presenti evidenti contraddizioni, conclude con una affermazione che secondo noi si commenta da sola: quella secondo cui « è da ritenersi ravvisabile nel procedimento penale aperto nei confronti dell'onorevole Belluscio un intento persecutorio in relazione alla qualità di pubblico amministratore che lo stesso ricopre ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

Con ciò mi pare superfluo, signor Presidente, ricordare ai colleghi che l'immunità è prevista dalla Costituzione solo per i membri del Parlamento e non anche per gli amministratori locali.

Sono queste le considerazioni, semplici e ovvie, che convincono il gruppo comunista a votare contro la proposta del relatore e a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere.

REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, colleghi, vi chiedo scusa se devo intervenire nuovamente, ma quel tale dovere, di cui parlavo prima, m'impone anche ora di parlare, sia pure brevemente.

Devo intervenire dicendo che o si accettano, revocandoli motivatamente, i pareri del relatore e le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere e la Assemblea si limita a valutare formalmente il contenuto della proposta stessa, oppure in Assemblea si viene a discutere proprio il merito del fatto, così come esaminiamo in questo momento il merito del fatto che viene contestato all'onorevole Belluscio e per il quale si chiede l'autorizzazione a procedere.

Questo problema è molto delicato, in quanto coinvolge la posizione del deputato il quale, sempre in base all'articolo 68 della Costituzione, ha il diritto di essere salvaguardato da iniziative di carattere giudiziario che possano essere per lo meno tecnicamente ambigue; l'altro ordine di osservazione che può essere sollevato su una questione di tal genere riguarda l'utilizzazione della facoltà discrezionale da parte del pubblico amministratore.

Al nostro esame abbiamo il caso di una modestissima abitazione, che non corrispondeva al rapporto stabilito dal regolamento edilizio e dalla legge per quanto riguarda la cubatura. La « legge Bucalossi », e precisamente l'articolo 15, prevede che si possa ordinare la demolizione, ma prevede anche che, per casi particolarmente lievi e modesti, al posto dell'ordi-

nanza di demolizione possa darsi luogo ad una licenza in sanatoria, da concedere allorquando le condizioni previste dalla legge vengono ripristinate. Nella fattispecie le proporzioni richieste dalla legge vengono ristabilite e il sindaco decide di applicare la facoltà, concessagli dalla legge, e sostituisce il provvedimento di sospensione di successiva demolizione con il provvedimento di sanatoria.

Vi sono quindi due motivi che, a mio sommessimo ma fermissimo avviso, consigliano che venga approvata la proposta della Giunta; vi è un motivo di carattere specifico, perché la contestazione è incerta e ambigua, e quindi il sospetto di *fumus persecutionis* esiste, ma vi è anche un motivo di ordine più generale, ma non meno importante, e cioè che attraverso la sottoposizione a processo penale si stabilisce che il pubblico amministratore, ogni qualvolta faccia uso di una sua avveduta e motivata facoltà discrezionale, può essere convocato in giudizio e incriminato per un fatto che si presume costituisca reato.

Sto rappresentando dei principi gravissimi, che ancora una volta mi permetto, sommessamente ma fermamente, di sostenere davanti a questa Assemblea, i quali, in sostanza, suggeriscono, a mio avviso, di accettare la proposta della Giunta, nel senso di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Belluscio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Armella.

ARMELLA, *Relatore*. La Giunta, a larga maggioranza, ha ritenuto di proporre che non sia concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Belluscio, per una serie di motivi che sono illustrati nella mia, pur brevissima, relazione scritta, che mi pare, tuttavia, non sia stata esattamente compresa dal collega che ha parlato contro la proposta della Giunta.

In buona sostanza, il collega Belluscio, in qualità di sindaco del comune di Altomonte, in provincia di Cosenza, si è attivato subito affinché la contravvenzione, che si stava perpetrando da parte di un citta-

dino del comune con una costruzione abusiva, non andasse a termine: a ciò è conseguito un immediato ordine di demolizione. Che si trattasse di una modesta attività è dimostrato dal fatto che i conteggi per la demolizione di tale costruzione hanno comportato una spesa di 650 mila lire, che è certo esigua.

Successivamente, il contravventore ha acquisito la superficie sufficiente per poter realizzare la costruzione stessa, e quindi il sindaco — su parere conforme della commissione edilizia e di un urbanista interpellato al riguardo — ha concesso l'autorizzazione per portare a termine questa costruzione in via di sanatoria (istituto, questo, noto e consentito).

La Giunta, peraltro, ha considerato che anche in precedenti casi simili si era orientata nel senso di non ritenere che vi fossero gli estremi per la concessione dell'autorizzazione a procedere: pertanto, assumendo una decisione diversa, in questo caso avrebbe dato luogo ad una evidente disparità di trattamento.

Per questi motivi, che non mi sembrano stati scalfiti dalle osservazioni svolte poc'anzi, chiedo che la Camera accolga la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'onorevole Bellusci, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è respinta).

Passiamo ora all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Melega, per il reato di cui all'articolo 57 del codice penale, in relazione agli articoli 595, primo e terzo comma, 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione del prescritto controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche, aggravata). Ricordo che la Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, colleghi, chiedo la parola — e quanto dirò ora vale anche per una successiva richiesta nei miei confronti di identico tenore — per fatti che si riferiscono al 1977, anno in cui sono stato direttore del settimanale *L'Europeo*.

Mi pare — e mi sia consentito utilizzare il tempo per svolgere queste considerazioni — che, sia la sostanza dei problemi oggi in discussione sia l'andamento della seduta, soprattutto nella parte iniziale, meritino alcune riflessioni.

Vorrei, innanzitutto, sgombrare il campo dalla sostanza della richiesta in parola, che, ripeto, è duplice perché riguarda due provvedimenti. Chiedo che la Camera conceda questa autorizzazione a procedere nei miei confronti per una serie di ragioni giuridiche serie, che elenco brevemente. Innanzitutto, ritengo che il reato che un direttore di giornale compie quando sul giornale che dirige compaiono articoli scritti da un altro giornalista, per i quali poi questo giornalista viene querelato e viene sottoposto ad un processo, sia un reato non politico, e deve poter essere giudicato dal magistrato quando il direttore del giornale diventa parlamentare; proprio perché c'è una legge che vieta specificamente che i parlamentari diventino direttori responsabili di pubblicazioni. Se così fosse, infatti, si aprirebbe il campo alle possibilità infinite di diffamazione per mezzo stampa.

Questo reato deve, quindi, essere giudicato un reato compiuto da qualcuno che non era parlamentare nel momento in cui l'ha compiuto. Questo perché si tutela la esigenza di giustizia nei confronti del cittadino che presenta la querela, nei confronti anche di colui che è stato querelato per l'eventuale reato, che il giudice stabilirà se commesso o no, e che è il giornalista autore dell'articolo incriminato.

Chiedo, quindi, che per questi specifici reati la Camera conceda l'autorizzazione nei miei confronti. Dico questo an-

che per alcune considerazioni, che vi vorrei sottoporre, perché le ritengo non insignificanti. Questo particolare reato, se giudicato spesso, porterà, come mi auguro, ad una modifica delle leggi penali al riguardo; perché il cosiddetto reato di omesso controllo, inserito nel codice penale attuale, è uno degli strumenti fondamentali per mezzo dei quali si è data una impronta fascistica alla materia della libertà di stampa.

Qual è questa impronta? Essa nasce dal fatto che il direttore di un giornale, proprio perché potrebbe essere incriminato per quanto scrive un redattore, ha titolo per esercitare qualsiasi forma di censura nei confronti dei giornalisti. Nessun giornalista, infatti, può legittimamente opporsi ad una censura esercitata dal direttore, quando questi gli fa carico della possibilità che egli direttore sia sottoposto a processo per quanto il giornalista scrive.

Se questo reato verrà cancellato dal nuovo codice di procedura penale — ma soprattutto dal codice penale, come io mi auguro (ed anche su questo si eserciterà il referendum proposto dal partito radicale) — sarà certamente un vantaggio per la libera stampa; e sarà un vantaggio per tutti i giornalisti, che assumeranno da soli, in prima persona, la responsabilità di quanto scrivono, senza coinvolgere il direttore di una pubblicazione nella verità di quanto è stato scritto.

Questo *in re*; più in generale, vorrei ricordare — e lo hanno già fatto molto bene i colleghi Mellini e Loda — i grandi beni ideali che vengono tutelati, e che dovrebbero essere al centro di questo dibattito, dalla Costituzione con il suo articolo 68, e che costituiscono essenzialmente una tutela delle minoranze politiche. Noi sappiamo che il giorno in cui si abolisse indiscriminatamente l'immunità parlamentare sarebbero soprattutto le minoranze politiche a soffrirne e non le maggioranze; questa è una considerazione che ci deve indurre ad esaminare sempre sollecitamente questi casi e ad individuare con grande esattezza, caso per caso, quando si verifichi un reato politico, che è

il tipo di reato da cui il parlamentare, se così si può dire, è fatto immune dalla Costituzione.

Non si può fare di ogni erba un fascio o tentare di fare di ogni erba un fascio, perché così si viene meno ad un dettato di grande saggezza costituzionale e ad un bene politico che è fondamentale nella vita della democrazia. Questa identificazione della politicalità del reato è fondamentale, ed è per questo che in questo mio caso io sostengo che politicalità non c'è e, quindi, deve essere concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti; infatti, con la stessa intensità chiederei che l'autorizzazione non venisse concessa il giorno in cui, nell'esercizio delle mie funzioni di parlamentare, commettesse un reato di tipo politico per cui venisse poi chiesta l'autorizzazione a procedere. Se non si fa questo lavoro di impegno concettuale, prima ancora che politico, nell'esame delle singole proposte di autorizzazione a procedere, si stravolge il senso della Costituzione, o da una parte o dall'altra.

Vorrei ricordare anche un'altra cosa molto importante, che si riferisce ad un bene che viene tutelato in queste occasioni, purtroppo troppo tardi, cioè quello della credibilità del sistema di giustizia. Ripeto che i colleghi Mellini e Loda hanno detto delle parole encomiabili da questo punto di vista, che io non posso che riassumere, assai poco abilmente; comunque, questo bene è importante e consiste nella rapida esecuzione dei processi di giustizia.

Ebbene, questo mio caso riguarda fatti avvenuti addirittura fra il 1976 e il 1977, e non possiamo non scorgere in questi ritardi strutturali, ai quali si è aggiunto il ritardo con cui la Camera si appresta a votare la proposta della Giunta, una delle piaghe della nostra democrazia. Piaga cui se ne aggiunge un'altra, cioè che tutti coloro che sono coinvolti in queste vicende giuridiche non possono arrivare ad una conclusione delle vicende giuridiche stesse per il fatto che io, inopinatamente, sia diventato da pochi mesi deputato al Parlamento. Ciò costi-

tuisce veramente una discriminazione nella, diciamo così, elargizione della giustizia resa ai cittadini, perché il cittadino che si è ritenuto diffamato dal collega che scriveva sul giornale che io dirigevo, e che ha sporto querela nei confronti di quel collega, quindi anche nei miei confronti per omesso controllo in qualità di direttore, ha assolutamente diritto a vedersi riconosciuto un processo di giustizia celere, indipendentemente dal fatto che io successivamente sia diventato deputato.

A questo proposito, vorrei ricordare che, a mio avviso, la Camera non è intervenuta con altrettanta urgenza proprio in un caso recente in cui andava tutelata la condizione inversa, cioè il caso in cui un parlamentare della passata legislatura, il collega Frasca, è stato — e qui in termini veramente anticostituzionali — sottoposto a procedimento penale per espressioni politiche da lui formulate nel corso del suo mandato parlamentare. Ebbene, su questo caso gravissimo non c'è stata una pronuncia decisa della Camera.

Tutti questi argomenti, che ho brevemente sunteggiato, richiedevano, a mio avviso, un dibattito sereno, approfondito, serio e preoccupato di questi che sono i beni politici e costituzionali da tutelare.

Devo dire che, fortunatamente, la seconda fase — se possiamo chiamarla così — del dibattito ha visto impegnati gli oratori su questa linea. Altrettanto onestamente — farei torto a me stesso se non esprimessi qui questa opinione — devo dire che sono molto preoccupato, colleghi, dell'andamento della prima fase del dibattito, quella immediatamente seguita all'annuncio della richiesta di votazione a scrutinio segreto, poi ritirata, da parte dei colleghi radicali. Sono rimasto preoccupato perché sono convinto che in ogni forza politica presente in questo Parlamento ci siano delle componenti che sono seriamente preoccupate dei beni costituzionali e morali, che sono oggi in pericolo nel paese, e che si difendono anche con una discussione seria ed equanime in relazione ad argomenti di questo tipo.

Non ero al corrente della nostra richiesta di votazione a scrutinio segreto; posso ritenerla un errore, un errore commesso in buona fede, come posso ritenere che in altre circostanze potesse essere proposta o per tradizione o per altri motivi politici che non sono in grado di immaginare. Devo dire, però, che il tipo di reazione che c'è stata di fronte a questo fatto — chiamiamolo pure di « cucina d'aula » — ha visto prevalere in quest'aula più dei meschini interessi di parte o personali che non interessi fondamentali e gravi della Costituzione e del paese.

Penso che, se non eserciteremo al nostro interno, all'interno di ogni gruppo, una vigilanza e un'azione diretta perché in aula emergano i problemi seri e concreti su cui ci dobbiamo confrontare, e su cui possiamo anche essere in disaccordo, ma su cui, colleghi comunisti — lasciatemelo dire —, in questo caso non poteva esserci disaccordo tra i radicali e coloro che sono preoccupati, a qualunque gruppo appartengano, per i problemi dell'amministrazione della giustizia e per i problemi costituzionali in Italia.

Sono, quindi, dispiaciuto — per non dire di peggio — nel constatare che si è preferito scegliere come terreno di scontro (che è uno scontro, come voi potete ben pensare, che lascia il tempo che trova e che non coinvolge certo problemi fondamentali) un campo che impedisce e rallenta il raggiungimento di quegli scopi veri, concreti, politici e costituzionali che — ne sono sicuro — la grande maggioranza di noi vuole ottenere.

In questo campo può darsi che noi radicali facciamo talvolta dei gesti che possono anche essere sbagliati, ma è molto importante che all'interno degli altri partiti i colleghi abbiano l'onestà intellettuale — e in questo veramente condivido le parole, magari aspre, pronunciate dal collega Ciccimessere — di riconoscere che essi possono essere errori, ma non certo manovre. Infatti, se noi qui — e dico noi intendendo tutti, me compreso — continueremo a batterci l'uno contro l'altro per manovre, perderemo di vi-

sta gli interessi generali, quello che la gente si aspetta da noi, mentre non possiamo non sentire oggi la responsabilità — ripeto: a qualsiasi gruppo apparteniamo, e tanto più se il gruppo è forte e numeroso — di fronte al paese, di non prestarci a nessuna manovra, nostra o altrui, ma di andare sempre ai problemi concreti, politici, che pur ci sono.

Scusate questo sfogo, ma era una cosa che mi era venuta in mente durante quello scambio di accuse e controaccuse abbastanza spiacevole che si è svolto in quest'aula: penso che non mi sarei espresso completamente se non avessi detto tutto ciò in occasione di questo intervento, al termine del quale chiedo naturalmente che venga sollecitamente concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti come, per altro, per il processo di cui alla successiva domanda, sulla quale non interverrò (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, io credo che se l'utilità di certe richieste di votazione a scrutinio segreto può essere dimostrata, è proprio in questo momento che essa viene dimostrata.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, io non ho interrotto l'onorevole Melega quando ha richiamato questo argomento, però la prego di non ricominciare da capo. Se si ricomincia sempre da capo, non si finisce mai.

MELLINI Signora Presidente, non ricominciamo da capo niente, se non la trattazione di questa autorizzazione a procedere, che secondo me è molto importante e delicata. E proprio per questo devo constatare che, essendo stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto, siamo qui a discutere in poco più di 50 un tema che è molto delicato.

Si tratta infatti di vedere a quale titolo possa essere negata l'autorizzazione a procedere nel caso di un reato colposo. Il collega Melega è infatti imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso da un giornalista che scriveva sul giornale di cui lo stesso collega era direttore responsabile. In quel momento non era quindi deputato, visto che la legge sulla stampa vieta ai parlamentari, proprio perché hanno l'immunità parlamentare, di essere direttori responsabili. Al collega Melega viene quindi contestato il concorso a titolo di colpa, secondo l'articolo 57 del codice penale, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale intervenuta in materia. Si tratta di un reato colposo, non diverso, ad esempio, da quello di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, reato questo per il quale l'autorizzazione a procedere è stata sempre concessa, salvo naturalmente che non fosse risultata una persecuzione.

È vero che la prassi è di negare sempre l'autorizzazione a procedere in caso di reati di diffamazione a mezzo stampa, però questo è in contraddizione con la proposizione di principio che si è introdotta e che si basa su due circostanze: il *fumus persecutionis* o l'ascrivibilità del fatto a manifestazioni che sono, per così dire, collaterali all'attività di deputato.

In questo caso, il fatto non è riconducibile, nè direttamente nè indirettamente, all'attività di deputato, perché nel momento in cui è stato compiuto l'imputato non poteva essere deputato, in quanto come tale non poteva essere direttore responsabile di un giornale.

In più, non si può certo parlare di *fumus persecutionis*. Ci si riferisce allora alla fattispecie del reato politico? Non credo proprio, a parte il fatto che in questo modo ci si sposterebbe comunque dalle enunciazioni di principio di cui ho parlato. In ogni caso, trattandosi di reato colposo non si può dire che è un reato politico, in quanto quest'ultimo si definisce come il reato commesso per fine politico. Ma un reato colposo, per il solo fatto di essere colposo, non è stato

commesso per alcun fine: la colpa esclude proprio che vi sia stata una qualsiasi finalità nella commissione del reato.

Allora, non si procede perché il reato è di stampa: in sostanza c'è qualcosa da dire contro questo tipo di responsabilità, per quello che essa comporta nei suoi rapporti tra direttore del giornale e giornalista, soprattutto in relazione all'attuale spinta verso le forme di controllo dell'attività del direttore da parte di comitati di redazione, e in genere da parte di tutto quello che si vuole, proprio per sottolineare l'autonomia dei giornalisti nei confronti del direttore. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l'immunità parlamentare: è un problema legislativo di cui faremmo bene ad occuparci come legislatori, e non in sede di domande di autorizzazione a procedere in giudizio!

Avrei voluto che la questione fosse oggetto di attenzione, quella che invece non possiamo avere, in mancanza della richiesta di votazione segreta: ne discutiamo in pochi e, tra quelli che mi ascoltano, coloro che lo fanno veramente avranno la mia gratitudine!

Resta il fatto che la Camera si appresta a negare questa autorizzazione a procedere con una cinquantina di voti, senza quell'approfondimento che invece questo caso ci darebbe la possibilità di compiere sul problema generale della materia in cui è ammissibile il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Mi associo dunque a quanto detto dal collega Melega ed insisto perché sia respinta la proposta della Giunta e concessa la autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERANTUONO, Relatore. Il relatore si rimette alla relazione scritta, e soprattutto agli atti di questa Camera che da ultimo (caso Aglietta) ha già discusso ed approfondito questo problema in maniera sufficiente per dimostrare come la relazione e le sue conclusioni (che riportano fedelmente quelle della Giunta) siano da ac-

cogliere: la questione posta dall'onorevole Mellini è già stata vagliata in seno alla Giunta, la quale ha deciso di risolverla nel senso che oggi propone all'Assemblea. In materia, la Giunta ha avuto sempre una sua giurisprudenza ed ha prestatato particolare attenzione alla stampa, anche se l'onorevole Mellini sembra averlo dimenticato, quando si riferisce a reati colposi citando come esempio addirittura le lesioni colpose per operare comunque una analogia!

Lo stesso Mellini ha affermato che all'inizio dei lavori della Giunta, si era svolta una discussione per fissare alcuni principi fondamentali: gli ricordo (lo ricordo a me stesso ed all'Assemblea) che proprio per il reato di diffamazione a mezzo stampa, nella passata legislatura sono state negate ben venti richieste di autorizzazione a procedere, su ventisei; due, perché si era ravvisato *fumus persecutionis* e le altre perché il fatto commesso costituiva in realtà atto politico.

MELLINI. Attività colposa politica!

PERANTUONO, Relatore. Si parla di atto politico!

La Giunta ha voluto concludere nei termini che sottopone all'Assemblea, proprio perché il problema è rilevante ma va risolto in maniera diversa da quanto proposto dagli onorevoli Mellini e Melega.

Mi riferisco brevemente a due punti, sulla natura colposa del reato: per la tesi di Mellini, essa non consentirebbe di individuare l'elemento politico del reato stesso. La Giunta ha ritenuto che questa tesi sia non accoglibile e non rilevante, dovendosi la sua decisione e le ragioni della concessione o meno dell'autorizzazione adeguare — come sempre si è fatto — non solo alla natura del reato, ma anche a tutti gli elementi peculiari e specifici, per il caso che si propone, che cadono sotto il giudizio della Giunta.

In questo caso, la Giunta ha inteso uniformarsi ad una sua consolidata giurisprudenza, affermando che si ravvisava la priorità, anche questa spesso trascurata,

di tutelare non solo l'integrità del corpo assembleare, posta a base delle autorizzazioni a procedere e di questo vaglio preventivo della richiesta del giudice, ma altresì i concetti e la proiezione dell'attività politica rilevante, specialmente quando si riferisce alla direzione dei giornali.

La Giunta ha altresì ritenuto la irrilevanza del fatto — riproposto anche in questa sede — che nel momento in cui l'atto è stato compiuto l'onorevole Melega non fosse deputato. Il collega Mannuzzu nella sua relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della collega Aglietta, ha chiaramente affermato — ed io lo condivido pienamente — che la garanzia è funzionale e non personale, per cui si riferisce all'attualità del mandato, anche se il fatto è stato compiuto in precedenza.

Queste sono le ragioni per cui ritengo di dover insistere nella richiesta di non concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Melega, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Melega, per il reato di cui all'articolo 57 del codice penale, in relazione agli articoli 595, primo e terzo comma del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione del prescritto controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 16).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

L'onorevole Melega ha già detto che il suo precedente intervento si riferiva anche a questa domanda di autorizzazione. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Speranza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 20).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede la autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

È così esaurito l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
